



**Comune di Parma**

SETTORE SOCIALE

**Garante dei diritti delle persone private  
della libertà personale**

Largo Torello de Strada, 11/a - 43121 Parma  
mail [garante.detenuti@comune.parma.it](mailto:garante detenuti@comune.parma.it)

GAZZETTA DI PARMA

Gentile Direttore,

le forti reazioni che hanno avuto i suoi lettori all'articolo dal titolo "*E' giusto che quest'uomo esca già dal carcere*", riferito al detenuto Alessi colpevole dell'omicidio del bimbo della Sig.ra Pellinghelli, e pubblicato lunedì scorso nella versione web della testata da lei diretta, non possono essere considerate solo reazioni di pancia ma segno di un vero proprio allarme sociale.

Parlando di ergastolo va detto che l'accesso ai cosiddetti "benefici" previsti dall'Ordinamento Penitenziario - Legge 354/75 - oltre a dettare i termini giuridici e temporali per il loro riconoscimento, indica altri criteri, non meno importanti dei primi, necessari alla valutazione della loro percorribilità. La condanna all'ergastolo per reati comuni, ovvero non connessi e collegabili ad una organizzazione criminale, subordina il riconoscimento dei permessi premio all'espiazione di metà pena o almeno di anni 10. Nel caso della semilibertà occorre invece avere espiaato almeno i due terzi della pena e nel caso della liberazione condizionale 26 anni.

Oltre a questi termini giuridici, unici termini che il vostro articolo ha voluto prendere in considerazione, per la valutazione del riconoscimento dei soli permessi premio il Magistrato di Sorveglianza per l'eventuale concessione - il che significa che ha facoltà e non costituisce diritto acquisito (pertanto non esiste alcun automatismo) - raccoglie il parere del direttore del carcere, quando sussiste la regolare condotta, ovvero "*quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, e che non risultino socialmente pericolosi*". La qualità di "socialmente pericoloso" può essere desunta dal Magistrato attraverso l'istruttoria che compie a seguito di istanza del beneficio e consistente nell'acquisizione del casellario giudiziale, della sentenza di condanna, dei carichi penali pendenti, delle informazioni provenienti dalla Questura, dai carabinieri, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Il direttore del carcere, per la formulazione del parere sul riconoscimento dei permessi, si avvale invece della consulenza degli operatori penitenziari preposti all'attività di osservazione e trattamento, nonché di tutte quelle figure che a vario titolo accedono in Istituto per collaborare con l'attività rieducativa e di reinserimento sociale del detenuto.

E' facile comprendere come non esiste alcuna logica conseguenza tra numero di anni di condanna espiaati e il riconoscimento dei benefici. L'informazione da voi data non ha tenuto conto di questi aspetti tecnici che sottolineano come la magistratura deve rispettare passaggi molto importanti e del tutto contrastanti l'idea che un ergastolano comune dopo 10 anni di detenzione esce dal carcere. Il magistrato inoltre nella sua valutazione tiene anche conto della risonanza nella popolazione che il reato ha suscitato ed eventualmente a tutt'oggi può suscitare, tenendo anche in debito conto le vittime dei reati.

Il vostro sondaggio altro non ha fatto che cancellare la linea di distinzione tra gli aspetti emotivi che suscitano reazioni vendicative e il rispetto del diritto e dei principi costituzionali. Allo stesso modo non si può ignorare che reati di diversa natura ma pur di elevata gravità non suscitano analoghe reazioni vendicative.



**Comune di Parma**

SETTORE SOCIALE

**Garante dei diritti delle persone private  
della libertà personale**

Largo Torello de Strada, 11/a - 43121 Parma  
mail [garante.detenuti@comune.parma.it](mailto:garante detenuti@comune.parma.it)

L'effetto dell'articolo, così come pubblicato, nudo di qualunque riferimento normativo, è stato dunque quello di avere scatenato una tempesta di richieste di "condanne a morte". Proprio per evitare questi effetti l'Ordine nazionale dei giornalisti ha adottato nel 2013 un protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti che prevede, tra le 9 raccomandazioni, quella di tenere presente che il reinserimento sociale di un detenuto è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente e che è necessario per i giornalisti utilizzare termini appropriati al fine di non sollevare un ingiustificato allarme sociale. Infine è importante che i giornalisti facciano in questi casi riferimento alle leggi che disciplinano il procedimento penale, l'esecuzione della pena e l'Ordinamento penitenziario.

*Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*

*Roberto Cavalieri*